

La clausola nel pacchetto previdenza che riscrive la tempistica dei trattamenti di vecchiaia

# Pensioni flessibili grazie all'art. 18

## La tutela reale contro i licenziamenti fino ai 70 anni di età

DI DANIELE CIRIOLI

**E**stesa fino all'età di 70 anni la tutela dell'articolo 18. Non è l'attesa riforma dei licenziamenti, ma la trovata per garantire ai lavoratori dipendenti di fruire della nuova flessibilità del pensionamento di vecchiaia (più tardi si va in pensione, più alta è la sua misura). Pertanto anche se hanno raggiunto l'età minima per la vecchiaia, i datori di lavoro non potranno licenziare i propri dipendenti fino a quando non avranno speso le 70 candeline (e salvo successivi adeguamenti, per via della speranza di vita). A prevederlo, tra l'altro, è la bozza di manovra a proposito della riforma delle pensioni. Per quanto riguarda la nuova pensione di vecchiaia, dal prossimo anno tutti i dipendenti pubblici, donne e uomini, andranno in pensione a 66 anni come i lavoratori autonomi e i dipendenti del privato; alle donne del privato (dipendenti e autonome), invece, l'età minima di 66 anni scatterà dal 2018.

**Due sole pensioni.** La prima novità è una semplificazione

ne. Dal prossimo anno scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sostituite da due sole prestazioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Il lavoratore che maturi entro fine anno il diritto a una vecchiaia prestazione, può chiederne apposita certificazione all'ente di appartenenza (Inps, **Inpdap** ecc.).

**La pensione di vecchiaia.** Come nella vecchia (ancora vigente) disciplina, la pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un minimo di contribuzione (20 anni) e di un'età non inferiore, a regime, ai 66 anni. In tabella sono dettagliate, per le diverse casistiche, le varie età con rispettive decorrenze. Età, peraltro, che restano comunque soggette agli adeguamenti alla speranza di vita, nonché a una clausola di salvaguardia la quale stabilisce l'elevazione a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2022, qualora questo limite non fosse raggiunto naturalmente per effetto dei periodici adeguamenti statistici (speranza di vita).

**La flessibilità.** Novità assoluta della nuova pensione di vecchiaia è la flessibilità che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi

ritardi l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prestabilita per legge. Chi prosegue l'attività lavorativa oltre l'età minima di pensione, in altre parole, viene premiato con l'applicazione di un coefficiente di trasformazione di misura più conveniente. A tal fine, questi coefficienti (che sono i tassi percentuali che applicati al montante contributivo danno la misura della pensione) saranno predeterminati fino all'età di 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita).

**Art. 18 fino a 70 anni.** Per garantire ai lavoratori dipendenti la possibilità di avvalersi della nuova flessibilità, la manovra vincola la tutela della stabilità fino ai 70 anni. Infatti, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) «opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità», limite che parte con il valore di 70 anni ma che poi verrà adeguato alla speranza di vita. La misura, evidentemente, è finalizzata a evitare che l'impresa possa procedere al licenziamento per raggiunti limiti di età, una volta che il lavoratore ha compiuto l'età minima di pensionamento.

—© Riproduzione riservata—

**I NUOVI REQUISITI**

Soggetti lavoratori	Requisito di età	Decorrenza (1)
<b>DIPENDENTI, SETTORE PRIVATO, DONNE</b>	60 anni	Fino al 31 dicembre 2011
	62 anni	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
	63 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
	65 anni	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
	66 anni	Dal 1° gennaio 2018
<b>DIPENDENTI PUBBLICI, UOMINI E DONNE</b>	Uomini 65 anni Donne 61 anni	Fino al 31 dicembre 2011
	Tutti 66 anni	Dal 1° gennaio 2012
	60 anni	Fino al 31 dicembre 2011
<b>AUTONOMI, DONNE</b>	63 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
	64 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
	65 anni e 6 mesi	Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
	66 anni	Dal 1° gennaio 2018
	65 anni	Fino al 31 dicembre 2011
<b>DIPENDENTI E AUTONOMI, UOMINI</b>	66 anni	Dal 1° gennaio 2012
	66 anni	Dal 1° gennaio 2012

**CLAUSOLA ETÀ MINIMA**

**TUTTI I LAVORATORI** Dal 1° gennaio 2021 l'età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni

**CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORATORI**

<b>REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO</b>	20 anni
<b>IMPORTO PENSIONE</b>	Non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all'età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione effettiva
<b>FLESSIBILITÀ INCENTIVATA</b>	
<b>CHI NE FRUISCE</b>	Il lavoratore che richiede la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino a 70 anni (salvo successivi adeguamenti alla speranza di vita)
<b>L'INCENTIVO</b>	La pensione sarà più pesante per effetto dell'operare dei coefficienti di trasformazione (da definirsi)
<b>PERMANENZA AL LAVORO</b>	L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori opera fino a 70 anni

(1) Resta fermo l'ulteriore adeguamento alla «speranza di vita» a partire dal 1° gennaio 2013

